



Università degli Studi della Tuscia
Il Rettore

VISTA la legge 9 maggio 1989, n. 168, istitutiva del Ministero dell'Università e della Ricerca Scientifica e Tecnologica, ed in particolare l'art. 6 (*Autonomia delle università*) e l'art. 16 (*Università*);
VISTO lo Statuto dell'Università degli Studi della Tuscia, emanato con decreto rettorale n.8729 del 29 luglio 1996 ai sensi della legge 9 maggio 1989, n. 168, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n.188 del 12 agosto 1996 e successive modificazioni, ed in particolare l'art. 1, c. 3 in materia di revisione statutaria;
VISTA la legge 30 dicembre 2010, n. 240 "*Norme in materia di organizzazione delle università, di personale accademico e reclutamento, nonché delega al Governo per incentivare la qualità e l'efficienza del sistema universitario*", ed in particolare l'art. 2 (*Organi e articolazione interna delle università*);
VISTA la legge 4 aprile 2012, n. 35: "*Conversione in legge, con modificazioni del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, recante disposizioni urgenti in materia di semplificazione e di sviluppo*";
VISTA la delibera del Senato Accademico del 26 ottobre 2011 con la quale il predetto consesso ha adottato ai sensi dell'art. 2, c. 5, della legge 30 dicembre 2010, n. 240 le modifiche dello Statuto di Ateneo (art. 1), nonché dettato le disposizioni transitorie ai fini della prima applicazione delle norme di revisione dello Statuto (art. 2);
VISTA la nota rettorale del 28 ottobre 2011 prot. n. 7080 con la quale, ai sensi dell'art. 2, comma 7, della legge 30 dicembre 2010, n. 240 e per le finalità di cui all'art. 6 della legge 9 maggio 1989, n. 168, sono stati trasmessi al Ministero dell'Istruzione Università e Ricerca il nuovo Statuto di Ateneo ex art. 2, legge 240/10 e i citati atti deliberativi degli Organi di questo Ateneo;
VISTA la nota del Direttore Generale per l'Università, lo Studente e il Diritto allo Studio (Ufficio I) del 24 febbraio 2012 prot. n. 1029 con la quale, con riferimento al testo del nuovo Statuto di questo Ateneo inviato ai sensi dell'art. 2, c. 7, sono state comunicate le osservazioni e le richieste di modifica formulate dal Tavolo tecnico costituito con DM 21 giugno 2011;
VISTA la delibera del 12 aprile 2012 con la quale il Senato Accademico, su proposta dell'Organo per la revisione statutaria e previo parere favorevole del Consiglio di Amministrazione, ha recepito le osservazioni ministeriali di cui alla nota del 24 febbraio 2012 prot. n. 1029 ad eccezione di quelle riguardanti l'art. 3, c.2; l'art. 12, c.3, lett. a) e c. 5, l'art. 20, l'art. 39 e l'art. 41, c.4, primo periodo, e ha deliberato di adottare ai sensi dell'art. 2, c. 5, della legge 30 dicembre 2010, n. 240, le modifiche dello Statuto di Ateneo approvato da questa Università con deliberazione del Senato Accademico del 26 ottobre 2011;
PRESO ATTO che questa Università, come disposto con la nota ministeriale del 24 febbraio 2012 prot. n. 1029, con nota rettorale del 23 aprile 2012 prot. n. 3613, ha trasmesso al Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca gli atti deliberativi inerenti alle modifiche di Statuto adottate ai sensi dell'art. 2, comma 5, della legge n. 240/2010;
VISTA la nota del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca del 28 maggio 2012 prot.2623 (Direzione Generale per l'Università – Ufficio I);
RITENUTO di poter procedere al perfezionamento dell'*iter* amministrativo previsto dalle disposizioni vigenti per apportare le modifiche allo Statuto con l'emanazione di apposito decreto rettorale;

DECRETA

Art. 1

1. Lo Statuto dell'Università degli Studi della Tuscia, emanato con decreto rettorale n. 8729 del 29 luglio 1996 ai sensi della legge 9 maggio 1989, n. 168, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana – serie generale – n. 188 del 12 agosto 1996 e successive modificazioni, è modificato ai sensi della legge 30 dicembre 2010, n. 240 secondo il testo allegato costituente parte integrante del presente decreto.





Università degli Studi della Toscana
Il Rettore

1. Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Esso entra in vigore il quindicesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
2. Il presente decreto sarà altresì pubblicato sul sito web dell'Università degli Studi della Toscana (www.unitus.it).

Art. 2

1. In sede di prima applicazione dello Statuto di Ateneo modificato ai sensi della legge 30 dicembre 2010, n. 240, si adottano le disposizioni transitorie di cui ai successivi commi 2-7.
2. Sulla scadenza dei mandati degli Organi si applicano le disposizioni di cui all'art.2, c. 9 della legge 30 dicembre 2010, n. 240.
3. Ai fini dell'applicazione delle disposizioni sui limiti del mandato o delle cariche si applica quanto previsto dall'art. 2, c. 10 della legge 30 dicembre 2010, n. 240.
4. Per la costituzione del Senato Accademico si applicano le seguenti disposizioni elettorali.
 - a) Entro i cinque giorni successivi alla data di entrata in vigore del decreto rettorale con il quale si dispone la revisione dello Statuto di Ateneo, il Rettore indice le elezioni delle componenti elettive del Senato Accademico, fatta eccezione degli studenti disciplinati al punto 6). Le elezioni si svolgono entro venti giorni dalla data di entrata in vigore del decreto rettorale con il quale si dispone la revisione dello Statuto di Ateneo.
 - b) Entro le ore 13,00 del quinto giorno precedente le elezioni, sono presentate le candidature con le modalità previste dall'art. 29 del Regolamento Generale di Ateneo. Entro le ore 12,00 del terzo giorno successivo alla pubblicazione dei risultati elettorali possono essere presentati i ricorsi.
 - c) Entro tre giorni dalla presentazione, la commissione elettorale decide in via definitiva sui ricorsi presentati.
 - d) Entro dieci giorni dalla data di svolgimento delle elezioni, il Rettore nomina gli eletti e contestualmente convoca la riunione di insediamento del Senato Accademico.
5. Per la costituzione del Consiglio di Amministrazione, del Collegio dei Revisori dei Conti e del Nucleo di Valutazione si applicano le seguenti disposizioni.
 - a) Il Senato Accademico, nelle prime riunioni dopo quella di insediamento, nomina i componenti del Consiglio di Amministrazione, del Nucleo di Valutazione e del Collegio dei Revisori dei Conti secondo le procedure previste dagli artt. 12, 13 e 14 dello Statuto. I tempi e le modalità inerenti alla presentazione delle candidature e la pubblicazione dei bandi per il Consiglio di Amministrazione e il Nucleo di Valutazione sono disciplinati dagli artt. 12 e 14 dello Statuto.
6. La nomina dei rappresentanti degli studenti nel Senato Accademico, nel Consiglio di Amministrazione e nel Nucleo di Valutazione viene effettuata secondo le modalità previste dallo Statuto e dal Regolamento Generale di Ateneo. Nelle more della nomina dei nuovi rappresentanti, compresi i componenti del Senato degli Studenti, restano in carica gli attuali.
7. Al fine di garantire la continuità dell'azione amministrativa, è confermato il mandato della Commissione Ricerca Scientifica di Ateneo e del Comitato Pari Opportunità nella composizione attestata nei relativi decreti rettorali di nomina fino alla costituzione, a norma del nuovo Statuto di Ateneo, rispettivamente, della Commissione Ricerca Scientifica di Ateneo (art. 15 Statuto) e del Comitato Unico di Garanzia (art. 17 Statuto).

Viterbo, - 8 GIU 2012

IL RETTORE
Prof. Marco Mancini

